

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
ROMA

Contratto per atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stipulato con la Ditta _____, con sede legale in _____, per l'approvvigionamento di n. 1 Microscopio elettronico a scansione ad effetto di campo corredato di rilevatori per microanalisi a dispersione di energia (EDS) e diffrazione di elettroni retro diffusi (EBSD), per un ammontare complessivo di Euro _____ C.I.G. n. B1BA0654BE.

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, io _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazio-

nale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor _____ in qualità di Direttore della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri" della DAAA come risulta dal D.D. datato _____

E

la Ditta _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ giusta Procura _____ di repertorio, datata _____, a rogito del dottor _____, notaio in _____, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- 1) lo Stato Maggiore Difesa, per soddisfare le esigenze di potenziamento delle capacità di analisi finalizzate alle bonifiche di materiali contenenti amianto in infrastrutture e poligoni militari, ha dato mandato con le lettere:

M_D A0D32CC REG2024 0065193 del 20-03-2024;

M_D A0D32CC REG2024 00114915 del 14-05-2024 (rimodulazione fondi);

di approvvigionare n. 1 Microscopio elettronico a scansione ad effetto

di campo corredato di rilevatori per microanalisi a dispersione di energia (EDS) e diffrazione di elettroni retro diffusi (EBSD), allegando il relativo requisito tecnico.

- 2) con la Relazione Preliminare e la Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2024 0000043 del 28-03-2024 e successiva nota integrativa M_D A4B89B9 DAC2024 0000073 del 16-05-2024, si è stabilito di attivare una procedura ristretta in ambito Comunitario, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;

- 3) a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° _____ Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica.

La fornitura della strumentazione e le prestazioni oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta da verbale di aggiudicazione n° _____ di Repertorio del __/__/____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AD	_____	Amministrazione Difesa
CT	_____	Capitolato Tecnico
DAAA	_____	Direzione Armamenti Aeronautici e Aeronavigabilità
SCL	_____	Servizio Carbolubrificanti
DUVRI	_____	Documento Unico Valutazione Rischi
FA	_____	Forza Armata
NUC	_____	Numero Unico di Codificazione
Q.tà	_____	Quantità
VDT	_____	Vice Direzione Tecnica
SCL	_____	Servizio Carbolubrificanti
DEC	_____	Direttore dell'esecuzione

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta _____ avente sede legale in _____, che nel seguito verrà denominata semplicemente "*Ditta*", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire per conto dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "*AD*" la seguente fornitura e prestazioni dovranno essere articolate come di seguito riportato, le quantità degli items sono riportati nel CT:

2.1 FORNITURA MICROSCOPIO SEM:

2.1.1 Microscopio elettronico a scansione comprensivo di dotazioni a corredo secondo quanto indicato al paragrafo 2.1 della Parte I del CT in Allegato 1 al Contratto;

2.1.2 Rilevatori e sensori per microanalisi secondo quanto indicato al paragrafo 2.2 della Parte I del CT in Annesso 1 al Contratto;

2.2 Workstation dotati di software in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 3.3 nel CT Annesso 1 al Contratto;

2.3 Installazione della strumentazione in fornitura nella configurazione ri-

chiesta e funzionante (chiavi in mano), assicurando la compatibilità delle apparecchiature da fornire con i supporti e con la preesistente impiantistica presente presso il Laboratorio del Gruppo indagini dell'RTMAS di Pratica di Mare, effettuando a propria cura e spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ritenuti necessari che saranno concordati direttamente con l'Ente suddetto e con il DE;

2.4 Fornitura di materiali consumabili a corredo della strumentazione secondo le quantità riportate al paragrafo 3.4 nel CT Annesso 1 al Contratto;

2.5 Servizio di Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalità descritte al paragrafo 5 nel CT Annesso 1 al Contratto;

2.6 Esecuzione di un corso di addestramento per la formazione del personale che impiegherà sulla strumentazione.

Il Microscopio elettronico, le dotazioni e i materiali richiesti, dovranno essere di nuova costruzione, e rispondenti ai requisiti tecnici previsti in accordo a quanto indicato nella parte I del CT Annesso 1 al Contratto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

La Commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, è regolata dal D. Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dal

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2010 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente Commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico (Annesso 1 al presente Contratto).

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico;
- Prevarrà invece la Proposta di offerta tecnica rispetto al Capitolato Tecnico, nel solo caso in cui essa riporti requisiti superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico, riconosciuti come tali dall'A.D.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà la durata di 14 mesi, al netto del periodo di garanzia della strumentazione in fornitura. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della P.E.C. di comunicazione di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo del Decreto di

approvazione del Contratto, oppure, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Tale durata è intesa come limite di esecuzione della fornitura della strumentazione, installazione e messa in uso di cui all'Articolo 2 "Oggetto del contratto".

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta fornirà le Pubblicazioni Tecniche ed ogni altra la documentazione tecnica, redatta in inglese, secondo quanto previsto dal C.T. in Annesso 1 al presente Schema di Contratto. Eventuali revisioni/aggiornamenti alle Pubblicazioni Tecniche o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati nelle stesse lingue dei documenti originali.

ARTICOLO 6

PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni e delle forniture oggetto del Contratto viene convenuto in Euro _____ (IVA inclusa) così di seguito suddiviso (da suddividere in funzione della presentazione dell'offerta):

Item	Descrizione	Importo(€)	Importo (€) Iva inclusa
Microscopio	Colonna elettronica, tavolino		

	portacampioni, rilevatori immagini e telecamere		
Rilevatore EDS	Rilevatore per microanalisi		
Rilevatore EBSD	Rilevatore per diffrazione di elettroni retrodiffusi		
Workstation SEM	Fornita di software dedicato		
Workstation EDS ed EBSD	Fornita di software dedicato		

I suddetti prezzi sono onnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario per l'installazione e messa in uso della strumentazione, quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi. Sono incluse, inoltre, le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a Ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale, né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di dette forniture e prestazioni, è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione. L'A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in vigore.

La Ditta si impegna, inoltre, a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di *import/export*.

ARTICOLO 7

REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui al precedente Articolo saranno soggetti a revisione prezzi secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi a consumo, pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Il pagamento sarà comunque disciplinato da quanto disposto dall'Articolo 16 "*Fatturazioni e Pagamenti*".

ARTICOLO 8

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

La Ditta dichiara e garantisce per tutta la durata contrattuale che le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto, sono tecnologicamente le più adeguate e/o rispondenti ai requisiti richiesti, e che i prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 9

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e delle forniture previste in contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, regolare cauzione di Euro _____ ,(pari al X% del valore del Contratto) sotto forma di _____ .In applicazione dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente alla scadenza del periodo di garanzia, ove applicabile, di ciascuno dei lotti contrattuali, proporzionalmente alle prestazioni eseguite e per quote corrispondenti al prezzo degli stessi lotti contrattuali, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza dell'ultimo periodo di garanzia o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla DAAA previa richiesta da parte della Ditta.

ARTICOLO 10

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata, a cura e rischio della Ditta, presso il Laboratorio del Gruppo Indagini AM (RTMAS) di Pratica di Mare.

Il termine per la presentazione alla verifica di conformità della strumentazione definita nel dettaglio all'Articolo 2 "*Oggetto del Contratto*", decorrerà dalla

data di operatività del presente Contratto ed è fissato al termine delle fasi di codifica, consegna della strumentazione e installazione con le seguenti tempistiche:

- codifica del materiale in consegna 100 (cento) giorni dalla efficacia del contratto (T0);
- consegna del materiale presso il laboratorio 210 (duecentodieci) giorni dalla efficacia del contratto (T0);
- installazione nella configurazione della strumentazione richiesta 225 (duecentoventicinque) giorni dalla efficacia del contratto (T0);
- corso di formazione in conformità a quanto riportato nella parte I punto 7 del C.T. 3 (tre) giorni successivi alla data di installazione;
- verifica della conformità nei 5 (cinque) giorni successivi all'esecuzione del corso di formazione.

La documentazione prodotta in occasione della verifica di conformità (verbale) e tutta la documentazione citata nel Capitolato tecnico punto 4.2 e part II punto 2.2 dovrà essere inviata/consegnata al Direttore di Esecuzione contrattuale.

Se la Presentazione alla Verifica di Conformità non è approvata dalla DAAA, allora:

- la Verifica di Conformità non è considerata valida, e il modulo predisposto per la conformità sarà restituito alla Ditta;
- il rappresentante della Ditta, debitamente autorizzato, apporrà la propria firma per la presa visione della “*Non Approvazione*” e restituirà tale modulo, debitamente compilato, alla DAAA III[^] Rep. – SCL ;
- la Ditta dovrà avviare una nuova procedura di presentazione alla Verifica di Conformità (inviando una nuova comunicazione per la Presentazione alla Verifica di Conformità con relativi allegati) quando le cause che avevano

impedito la Presentazione alla Verifica di Conformità saranno state rimosse.

In caso di ritardo nella presentazione, installazione e/o nell'approntamento della strumentazione alla Verifica di Conformità della fornitura rispetto ai limiti di tempo stabiliti nel presente articolo, la Ditta sarà soggetta alla penale specificata nell'Articolo 22 "*Penalità*".

La durata e il numero di personale interessato al corso di formazione sono riportati al punto 7 "Training d'istruzione" Parte I del C.T. Annesso 1 al presente contratto. Qualora per motivi imputabili all'A.D. il corso non potrà iniziare nei tempi stabiliti nel precedente paragrafo, i termini per l'inizio del corso in argomento si intende spostato di un numero di giorni pari al ritardo maturato dall'A.D., senza incorrere nelle penalità stabilite nel successivo Articolo 22 "*Penalita*".

La mancata presentazione alla verifica di conformità nei termini prescritti comporterà l'applicazione delle penalità previste al successivo Articolo 22 "*Penalità*" del presente contratto.

L'accettazione alla verifica di conformità non esonera la Ditta dal completamento di ogni altra obbligazione contrattuale.

I termini per la presentazione alla verifica di conformità decorrono dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica mediante P.E.C. dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dell'autorizzazione di anticipata esecuzione.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

Gli imballaggi per la consegna della strumentazione in fornitura dovranno essere atti a garantire la preservazione dell'efficienza degli stessi nelle operazioni di manipolazione, trasporto ed immagazzinamento. Ciascun materiale dovrà essere imballato singolarmente, fatta eccezione per le minuterie meccaniche, che potranno essere imballate in confezioni con quantitativi adeguati al tipo di materiale. Su ciascun imballaggio dovranno essere apposti, in modo indelebile, gli estremi di identificazione del materiale e precisamente: denominazione, *Part Number*, numero di serie (ove applicabile), data di costruzione. All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali o un rappresentante dell'A.D., dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante della Ditta.

Il verbale di consegna dovrà essere inviato, a mezzo PEC, all'attenzione del SCL del III^a Rep. della DAAA e del DE entro i 3 (tre) giorni successivi.

La verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Contratto, sarà eseguita a cura di una apposita Commissione secondo quanto riportato al punto 3 parte II del C.T., dopo la relativa presentazione alla Verifica di Conformità della strumentazione e degli accessori oggetto del presente contratto. La commissione è nominata dalla DAAA.

La Ditta è tenuta a fornire i propri "rapporti di prova" contenenti i risultati delle prove effettuate durante ed al termine delle operazioni di installazione della strumentazione in fornitura e verifica della sua funzionalità.

I rappresentanti della DAAA o il D.E. avranno il diritto di richiedere ulteriori

prove e/o dati per assicurarsi della rispondenza al requisito tecnico della strumentazione ed a quanto previsto dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D..

La Ditta, nelle operazioni di trasporto, consegna, installazione e di Verifica di Conformità si assumerà tutti i relativi rischi e responsabilità per qualunque danno al personale ed alle strutture, compreso il materiale in fornitura.

Al termine della verifica di conformità sarà redatto un Verbale di Verifica di Conformità contenente i risultati delle attività eseguite, che sarà firmato dalla commissione e controfirmato da un rappresentante autorizzato della Ditta. L'accettazione formale avverrà alla firma del suddetto Verbale di Verifica di Conformità ed accettazione da parte della competente autorità designata dalla DAAA e successivamente inviato alla Ditta.

Il materiale sarà assunto in carico dall'Ente di F.A. solo se completo e conforme rispetto a quanto verbalizzato nel certificato di verifica di conformità.

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della "*de-terminazione di accettazione*".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario o rappresentante dell'A.D. dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario o rappresentante dell'A.D. trasmetterà alla DAAA entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario alla DAAA entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

ARTICOLO 12

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 13

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta, impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali.

Vengono, inoltre, considerate cause di forza maggiore:

- i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinente l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, preventivamente autorizzati dall'A.D. secondo quanto definito al successivo Art. 15 "*Subappalto e subfornitura*".

Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare al III[^] Rep. SCL l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 giorni calendariali dal suo verificarsi, e comunque, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità, indicandone l'inizio e la durata del ritardo, ove possibile.

Successivamente, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore già segnalato, la Ditta dovrà notificare la relativa domanda di spostamento dei termini accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo, la correlazione tra evento e durata del ritardo e le conseguenti attività svolte per mitigare gli effetti negativi dell'evento stesso, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei

5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, la DAAA procederà all'applicazione della penalità previste per i ritardi.

ARTICOLO 14

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, la Ditta si impegna ad osservare quanto precisato nei seguenti punti:

- a) la Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma tecnica ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati;
- b) la Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. Annesso 1 al Contratto al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e dei materiali oggetto di fornitura;
- c) per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste, si rimanda a quanto contenuto nel C.T. Annesso 1 al presente Contratto.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Non è previsto il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

OVVERO

Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 come applicabile *ratione temporis*.

Conformemente alle condizioni previste dall'art. 119 citato, la Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici previa apposita richiesta e limitatamente alle prestazioni indicate all'atto dell'offerta prot. _____ del _____.

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, questa A.D., per la complessità e natura del presente Contratto, vieta la possibilità di subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto.

La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 119 del Decreto Legislativo 36/23 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto attiene alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della DAAA in relazione alla regolare esecuzione e adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore.

L'elenco delle principali ditte subfornitrici, già depositato presso la DAAA, dovrà essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

La Ditta dovrà comunicare alla DAAA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura l'aggiornamento.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, come convenuto espressamente fra le parti, l'A.D. corrisponderà nell'ammontare massimo consentito dalla legge vigente al momento della stipula l'anticipazione del pagamento dell'importo di cui al precedente art. 8 (Prezzi). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato articolo 125 co.1 del Codice da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. In caso di anticipata esecuzione del contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo.

L'importo dell'anticipazione di cui sopra è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per l'avvio del procedimento. Il recupero dell'anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni, nell'ambito della stessa annualità di erogazione, fino alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

All'esito positivo della verifica di conformità, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il R.U.P. o un suo delegato rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Per le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 2 "*Oggetto del Contratto*", i pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura del 100% (centopercento) dell'importo della fornitura contrattuale previa presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti:

- verbale di verifica di conformità ed accettazione;
- certificato di pagamento;
- verbale di consegna all'A.D. controfirmato tra le parti (ove previsto);
- certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico (ove previsto).

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, l'A.D. potrà provvedere a pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore della fornitura accettata a seguito della verifica di conformità e consegnate ai sensi degli articoli 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 7 dell'Allegato II. 20 del D. Lgs. 36/2023, in assenza del certificato di assunzione incarico/dichiarazione di avvio delle operazioni.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario dedicato e intestato alla Ditta _____ presso la Banca _____, IBAN n. _____.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa, secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD08 e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. B1BA0654BE.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme

contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono-programma (Annesso 3) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 nonché delle circolari applicative MEF n. 1/2013, 34/2018 e seguenti in materia.

In considerazione della particolare natura del presente Contratto e delle caratteristiche del suo oggetto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della DAAA.

Per ottenere i pagamenti relativi la Ditta dovrà emettere apposita fattura per l'importo corrispondente presentato in fase di offerta. Detto pagamento verrà disposto con mandato diretto a favore della Ditta stessa e potranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto.

ARTICOLO 17

VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei alle installazioni militari, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di inadempienza, l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, recante *“Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”*, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante *“Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5”* e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 *“Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”*.

In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 18

GARANZIA

La garanzia sulla strumentazione fornita dalla Ditta a fronte del presente Contratto, fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- la durata della garanzia per i materiali oggetto del Contratto è di 24 mesi dalla data del Verbale di conformità all'A.D.;
- Il materiale sostituito o riparato in garanzia sarà sottoposto allo stesso *iter* di Verifica di Conformità, accettazione e consegna, con le modalità previste e sarà restituito dalla Ditta con il relativo Certificato di Conformità;

- la Ditta supporterà tutte le spese di spedizione, trasporto per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di garanzia;
- per il materiale oggetto di sostituzione o riparazione in garanzia, il periodo di tempo fra la data di comunicazione alla Ditta del difetto e la data di ricezione dell'A.D. del materiale sarà aggiunto al periodo di garanzia stabilito di 24 mesi;

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento della strumentazione, la Ditta è tenuta a:

- a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza della parte non funzionale;
- b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, o non funzionali ovvero, in caso di constatata impossibilità o non convenienza di riparazione, procedere alla loro sostituzione senza oneri per l'A.D.;
- c) fornirne altre nuove parti su richiesta dell'A.D., qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione

alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore della penalità sarà calcolato sull'importo corrispondente ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, accertato dal D.E.

Non rientrano nella garanzia i malfunzionamenti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego della strumentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ARTICOLO 19

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, *royalty* ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa

o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 210 e seguenti del Decreto Legislativo 36/2023.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 21

CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)

I seguenti componenti della fornitura dovranno essere sottoposti alle operazioni di codifica NATO ottenibile tramite il portale SIAC:

Microscopio;

Rivelatore EDS;

Rivelatore EBSD;

Workstation SEM;

Workstation EDS ed EBSD.

La clausola standard di codifica deve essere presentata e ottenuta nella tempistica definita all'articolo 10 e comunque antecedente il momento della consegna della fornitura, senza la quale non è possibile procedere alla verifica di conformità. La direttiva a cui riferirsi per la codifica è la SGD G 035 ed. 2017

(Guida al sistema di codificazione NATO). Il portale SIAC garantisce l'erogazione dei servizi per la gestione della codifica dei materiali in acquisizione per l'A.D.. Le codifiche devono pervenire prima della consegna ed installazione della strumentazione. Per il rilascio della codificazione NATO il codice SIAC della DASAS (Ente che prenderà in carico la nuova strumentazione) è il 900571.

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dal contraente rende gli articoli, ancorché approntati alla verifica della conformità, non rispondenti al requisito della fornitura.

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre nelle modalità previste la lista di articoli da codificare, nel rispetto della tempistica prevista nell'articolo 10 e decorrente la data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'Atto negoziale,

Le liste dovranno essere presentate anche per le parti strumentali che risultassero già codificati.

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

ARTICOLO 22

PENALITÀ

Si conviene che per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna nonché in caso di ritardo nell'esecuzione del corso di formazione previsto dal C.T. di quanto oggetto di fornitura, qualora

questo non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 13 “Cause di forza maggiore”) e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. si applicheranno penalità pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) del valore della strumentazione per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del limite del 10% del valore dell’intera fornitura in ritardo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di codificazione di cui all’ Art. 21 “CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)” comporterà una penale pari a Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 3.000,00.

Tali penalità sono calcolate in aggiunta alle penalità previste dalle norme contenute nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’inosservanza di ogni altra obbligazione contrattuale e possono essere trattenute su qualsiasi credito della Ditta a fronte del presente contratto.

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c. (La committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.)

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa alla frazione della fornitura raggiunta alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell’impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall’A.D.

nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 23

NORME U.N.I.

Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del contratto, o pervenuti posteriormente purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 24

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 "*Oggetto del Contratto*", comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 aggiornato al D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravità

ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 25

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che la strumentazione in fornitura possa essere impiegata in sicurezza e soddisfi i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità alle previsioni delle normative di cui al precedente capoverso vigente al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come *"utilizzatore a valle"*, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della *"Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH"* dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “*Regolamento REACH*” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 (uno) tonnellata (t)/anno, una copia dell’*Attestato di conformità*” della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

L’attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “*pro rata*” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) Elenco dei “*codici identificativi*” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “*schede di sicurezza*”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase impiego del bene fornito, informare tempestivamente l’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura

e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

La Ditta dovrà garantire l'aderenza al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e a fornire tutte le evidenze atte a dimostrare l'adempimento di quanto sopra descritto.

ARTICOLO 26

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti

in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 27

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva,

l'A.D., ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte dire

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 28

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto

Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3 ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "*Datore di Lavoro*" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato n. 4 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletiranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà, ove ravvisata la presenza di rischi specifici o comunque non individuati dalla valutazione preventiva, il predetto documento con un DUVRI "*Dinamico*" riferendolo riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi. Si specifica che la redazione del citato DUVRI è da considerarsi conclusa con la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento da tra redigere tra l'Ente di FA e la/e Ditta/e incaricate di svolgere varie le fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le discendenti misure di risoluzione/mitigazione individuate.

I costi, ove ravvisati, saranno sostenuti da SMD con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni oppure qualora non sostenibili da soddisfare attraverso le previste forme di richiesta fondi stabiliti da ciascuna FA.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ART. 29

GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione contrattuale sono demandate per delega della DAAA, nella persona del RUP, al Direttore dell'esecuzione (DEC), nominato con successivo atto da parte dell'A.D.

Il Direttore dell'esecuzione potrà valersi della collaborazione di uno o più assistenti nominati dallo stesso.

La nomina del DEC, unitamente al suo recapito/mail, sono comunicate alla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente Contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata anche l'eventuale nomina degli assistenti.

Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il DEC, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente dell'AD destinatario dei Servizi/forniture oggetto del contratto e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti dell'A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel "DUVRI statico" allegato al presente contratto, nonché alla verifica della redazione, approvazione, del "DUVRI dinamico" quale integrazione del "DUVRI statico" a cura del Comando dell'Ente/Reparto dell'AD destinatario delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente contratto e dalla normativa vigente

Tale "DUVRI dinamico" conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell'Ente/Reparto dell'A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO 30

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. B1BA0654BE.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE

Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e liquidazione giudiziale della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto da parte del Contraente, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 22 "Penalità", trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. In particolare, è riservata all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente nei seguenti casi:

- esito negativo della Verifica di Conformità (Buona Esecuzione), qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine concesso dall'A.D., i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti art. 8 "*Clausola di garanzia di congruità e conformità dei prezzi*" e art. 14 "*Assicurazione della qualità*";

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta o alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore di cui all'articolo 13, ciascuna parte è liberata dai propri obblighi.

ARTICOLO 32

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso, sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante il rapporto contrattuale, le

parti hanno diritto alla rinegoziazione delle condizioni del presente contratto, fermo restando quanto disposto agli artt. 60 e 120 del sopracitato D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 34

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione da parte degli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 35

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dall'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 le spese registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Per quanto attiene all'imposta di bollo, si rinvia specificamente all'articolo 2 Allegato I. 4 del Codice.

ARTICOLO 36

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONI

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni della denominazione sociale e dati societari della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 37

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* nonché il *Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-26* del Ministro della Difesa, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ARTICOLO 38

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it
- [indirizzo pec Ditta]

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito

internet dell’A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 20 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata “*Responsabile del trattamento*” dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di

protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “*interessati*”.

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 40

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

Si dà atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente contratto articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità dell'_____ ad impegnare la Società medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. ____ (_____)

fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE

ANNESI

1. Capitolato Tecnico (CT);
2. Cronoprogramma;
3. Patto di integrità;
4. DUVRI statico;